

Area Stazione - STU S.p.A

Direzione e coordinamento, Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,

Sede: c/o DUC Comune di Parma, Largo Torello de' Strada 11/a - 43121, Parma;

Capitale Sociale : € 120.000,00 – REA : 0225236; C.F. e Partita Iva 02280810348; Numero Registro Imprese : 02280810348

Tel. +3905211771737-38 ; Fax: +3905211771739;

Web-site: www.stuareastazione.it E-mail: areastazione@sttholding.it; Posta Elettronica Certificata: areastazione@pec.it

Prot. 2023/40

Parma, 09/05/2023

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 11

OGGETTO: Attività di manutenzione straordinaria I° e II° stralcio PRU Stazione durante pandemia da Covid-19 - CIG Z1E3B12E34

L'Amministratore Unico

Premesso che:

- Area Stazione – STU S.p.A. è soggetto attuatore del Programma di Riqualificazione Urbana denominato "*Stazione FS - ex Boschi*";
- Il PRU si articola in tre stralci funzionali tra loro autonomi denominati I°, II° e III° stralcio;
- Ad oggi l'unico ad essere stato attuato è il I° stralcio che ha visto, tra le altre cose, la realizzazione di un sottopasso pedonale di collegamento tra la Temporary Station di piazzale Dalla Chiesa e il piazzale della fermata autobus extraurbani di via Sant'Angelo;
- In data 22/12/2014, a fronte dell'avvenuta ultimazione del I° stralcio, Area Stazione, RFI e Cento Stazioni hanno sottoscritto un verbale (Protocollo 509/2014) nel quale sono state individuati i beni di RFI per i quali Area Stazione si assumeva la responsabilità della gestione e della manutenzione;
- Nel II° stralcio si è dato seguito, negli scorsi anni, alla demolizione dei fabbricati ivi presenti e a partire dal 2015 l'area risulta essere recintata ma non edificata;

Richiamato:

- L'art. 4 del sopra riportato Verbale n. 509 che prevede a carico di Area Stazione la gestione e manutenzione del sottopasso pedonale di collegamento tra la Temporary Station di piazzale Dalla Chiesa e il piazzale della fermata autobus extraurbani di via Sant'Angelo, nonché delle relative rampe di scale di collegamento alle banchine ferroviarie;
- L'art. 22 comma 1 del Regolamento di Polizia Locale di Parma che obbliga i proprietari di aree a provvedere alla manutenzione e al decoro del terreno, con particolare riguardo alle sterpaglie, ai rifiuti e alle condizioni igieniche del luogo;

Considerato che:

- Il sottopasso pedonale nell'anno 2020 presentava svariate situazioni di degrado derivante dall'occupazione abusiva da parte di soggetti terzi;
- nell'area del II° stralcio, a causa dei ritardi nella edificazione della stessa, è periodicamente presente vegetazione spontanea in contrasto con la succitata Regolamento di Polizia Urbana di Parma e, inoltre, si sono verificati parziali abbattimenti delle recinzioni inizialmente collocate, con il

Area Stazione - STU S.p.A

Direzione e coordinamento, Società per la trasformazione del territorio holding S.p.A,
Sede: c/o DUC Comune di Parma, Largo Torello de' Strada 11/a - 43121, Parma;
Capitale Sociale : € 120.000,00 – REA : 0225236; C.F. e Partita Iva 02280810348; Numero Registro Imprese : 02280810348
Tel. +3905211771737-38 ; Fax: +3905211771739;
Web-site: www.stuareastazione.it E-mail: areastazione@sttholding.it; Posta Elettronica Certificata: areastazione@pec.it

conseguente ingresso e stazionamento abusivo di soggetti ignoti provocando disturbo e disagi ai residenti circostanti;

Dato atto che:

- la ditta Baiocchi Tecnologie s.r.l. ha svolto nell'arco del 2020/21, durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, le seguenti attività in favore di Area Stazione:
 - o Sottopasso pedonale: sostituzione plafoniere, rifacimento di parti di pareti;
 - o II° stralcio: sistemazione recinzioni, pulizia area con escavatore e camion;
- tali lavorazioni venivano affidate quasi sempre con carattere di assoluta urgenza, in attesa di comprenderne l'impegno temporale e la possibile necessità di reiterazione, situazione che si è andata esasperando nel periodo della pandemia, dove risultava impossibile per la Società programmare sopralluoghi e verifiche in situ;
- La Ditta ha dimostrato, nel tempo, oltre ad evidenziare ogni garanzia di affidabilità, di possedere tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dei lavori sopra elencati;
- La Ditta ha dichiarato che non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi;
- La Ditta ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Gruppo STTH per il triennio successivo alla conclusione del rapporto;

Visto:

- il regolamento per l'affidamento degli incarichi sottosoglia (art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016) del Nuovo codice degli appalti;
- i consuntivi presentati dalla ditta Baiocchi Tecnologie s.r.l. per gli anni 2020/2021 per le attività sopra riportate, per un importo complessivo pari ad euro 4.287,93 oltre IVA, consuntivi che sono stati verificati e validati;

DETERMINA

- di riconoscere alla ditta Baiocchi Tecnologie s.r.l., via Ugo La Malfa n. 20 – 43013 Pilastro di Langhirano (PR), C.F. e P.IVA 02959240348, l'importo di euro 4.287,93 oltre IVA, quale consuntivo per le attività svolte nel corso del 2020/2021;
- di dare atto che le spese di cui alla presente determina trovano idonea copertura finanziaria;
- di conservarne copia presso gli uffici della Società.

L'Amministratore Unico
(Arch. Isabella Tagliavini)

